Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 117° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Venerdì, 5 novembre 1976 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1975, n. **1140.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Bologna.

N. 1140. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Bologna, via Bigari, a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile e per ragionieri programmatori « Marconi » di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1975, n. **1141.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Genova-Sampierdarena (secondo istituto).

N. 1141. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Genova-Sampierdarena, a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico commerciale e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere (secondo istituto) e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « C. Abba » di Genova-Sampierdarena.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1975, n. **1142.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Milano (settimo istituto).

N. 1142. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Milano, a decorrere dal 1° ottobre 1972, un istituto tecnico commerciale e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere (settimo istituto) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1975, n. **1143.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Milano (ottavo istituto).

N. 1143. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Milano, a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico commerciale e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere (ottavo istituto) e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene soppressa la sezione periti aziendali e corrispondenti in lingue estere presso l'istituto tecnico femminile di Milano del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 136

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1975, n. **1144.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Padova (terzo istituto).

N. 1144. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Padova, a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo (terzo istituto) e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile e per il commercio con l'estero « Calvi » di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 141

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1975, n. **1145.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Parma (secondo istituto).

N. 1145. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Parma, a decorrere dal 1° ottobre 1974, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo (secondo istituto) e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « Melloni » di Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 142

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1975, n. **1146.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Roma.

N. 1146. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Roma, via Bezzecca, a decorrere dal 1° ottobre 1970, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Duca degli Abruzzi » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1975, n. **1147.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale per programmatori e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Roma.

N. 1147. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Roma, via Tuscolana, 208, a decorrere dal 1° ottobre 1972, un istituto tecnico commerciale per programmatori e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 135

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1975, n. **1148.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Roma-Spinaceto.

N. 1148. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Roma-Spinaceto, a decorrere dal 1° ottobre 1972, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1975, n. **1149.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Torino (sesto istituto).

N. 1149. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Torino, a decorrere dal 1° ottobre 1972, un istituto tecnico commerciale e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere (sesto istituto) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 148

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1975, n. **1150.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere in Torino (settimo istituto).

N. 1150. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Torino, a decorrere dal 1° ottobre 1973, un istituto tecnico commerciale e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere (settimo istituto) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1976, n. **732.**

Modificazione alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Vista la deliberazione del consiglio della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli che, nell'adunanza del 3 luglio 1975, ha richiesto alcune modifiche alla ripartizione dei posti di assistente nell'ambito della facoltà;

Vista la nuova deliberazione del consiglio della prima facoltà di medicina e chirurgia che, nell'adunanza del 29 ottobre 1975, ha confermato quanto richiesto precedentemente, adducendo motivi di ordine didattico e scientifico;

Viste le deliberazioni del senato accademico che nelle adunanze del 23 luglio 1975, e del 30 ottobre 1975, ha ribadito quanto deliberato dal consiglio della prima facoltà di medicina e chirurgia, rilevando che le proposte sono intese a determinare una più perequata distribuzione dei posti di assistente ordinario fra le varie cattedre nell'ambito della stessa facoltà, nonché una più perequata distribuzione dei posti stessi;

Ravvisata l'opportunità di assicurare un più giusto equilibrio del personale docente tra le varie cattedre della predetta prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli così da consentire alle stesse il perseguimento delle proprie finalità di interesse pubblico ed una più proficua utilizzazione dei titolari dei posti di assistente ordinario;

Visto il consenso degli interessati alla modificazione organica;

Ritenuto di poter disporre esclusivamente la modificazione della ripartizione dei posti di ruolo organico e dei rispettivi titolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, con il quale si era provveduto alla modificazione della ripartizione organica dei posti di assistente ordinario fra le cattedre e gli insegnamenti della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con decorrenza dal 1° novembre 1975 e che è stato oggetto di osservazioni da parte della Corte dei conti - Ufficio di controllo atti di Governo, n. 46 del 16 marzo 1976;

Vista la nota telegrafica n. 30300 del 19 luglio 1976, con la quale il rettore dell'Università di Napoli chiede che si dia corso a quella parte del decreto del Presidente della Repubblica succitato che non sia stato oggetto dell'osservazione;

Ritenuto di poter ottemperare a quanto richiesto dal rettore dell'Università di Napoli al fine di legittimare la posizione di quegli assistenti che erano stati proposti per il trasferimento e per i quali non è stata mossa alcuna osservazione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, concernente la modificazione organica dei posti di assistente ordinario tra le cattedre e gli insegnamenti della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, oggetto di osservazione n. 46 del 16 marzo 1976 da parte della Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti di Governo, è revocato.

Art. 2.

A decorrere dal 1° novembre 1975, la ripartizione organica dei posti di assistente ordinario fra le cattedre e gli insegnamenti della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è così modificata:

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28, alla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali ed attualmente ricoperto dal dott. Francesco Paolo Bernini, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di neuroradiologia;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 31 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1972, registro n. 16, foglio n. 200, alla cattedra di clinica delle malattie tropicali e subtropicali e già ricoperto dal dott. Paolo Cotrufo, è attribuito alla cattedra di clinica delle malattie infettive;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1958, n. 1152, alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica ed attualmente ricoperto dal dott. Gianfranco Mostarda, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di anestesiologia e rianimazione;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, alla cattedra di clinica oculistica, ed attualmente ricoperto dal dott. Franco Portolano, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di anestesiologia e rianimazione;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, alla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali ed attualmente ricoperto dal dott. Francesco Bravaccio, è attribuito, unitamente al titolare, all'omonimo insegnamento affidato per incarico al prof. Curzio Paolozzi;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949, alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica ed attualmente ricoperto dal dott. Giuseppe Catalano, è attribuito, unitamente al titolare, all'insegnamento omonimo affidato per incarico al prof. Altucci;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949, alla cattedra di clinica oculistica ed attualmente ricoperto dal dott. Abner Polzella, è attribuito, unitamente al titolare, all'insegnamento omonimo tenuto per incarico dal prof. Sbordone;

il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, alla cattedra di clinica oculistica ed attualmente ricoperto dal dott. Luigi Vecchione, è attribuito, unitamente al titolare, all'omonimo insegnamento affidato per incarico al prof. Sbordone.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1976, n. **733**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Serra S. Bruno.

N. 733. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Serra S. Bruno (Catanzaro), a decorrere dal 1° ottobre 1970, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 120

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1975.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, preparati galenici e prodotti biologici nell'officina della ditta Squibb, in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto in data 24 maggio 1950 e con decreto 566 in data 3 maggio 1956, la ditta Squibb fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Roma, via Salaria, rispettivamente specialità medicinali, preparati galenici e prodotti biologici, compresi gli antibiotici iniettabili;

Vista la lettera in data 27 settembre 1974, con la quale la ditta predetta rinuncia alla autorizzazione nella premessa indicata per attivazione di officina farmaceutica in altra sede;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Squibb l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, preparati galenici e prodotti biologici nella officina farmaceutica sita in Roma, via Salaria, 716 e concessa con decreti in data 24 maggio 1950 e 3 maggio 1950, **n. 566.**

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11640)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1976.

Trasferimento al patrimonio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dei beni immobili dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria e dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, concernente l'adeguamento e l'integrazione delle nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 158, concernente il regolamento finanziario per le funzioni trasferite alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902;

Sentita la regione interessata;

Decreta:

I beni immobili, costituenti le strutture periferiche dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), siti nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e destinati alle attività di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, descritti negli allegati elenchi che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono trasferiti al patrimonio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con i carichi attivi e passivi gravanti agli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il commissario liquidatore degli enti predetti provvederà per la consegna alla regione summenzionata dei beni immobili ad essa spettanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1976

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'INAPLI DESTINATI ALL'ATTIVITA' ADDESTRATIVA

Numero progr.	Località	Immobile	Superf. mq.	Organiz/ne funzionale	Rogito notaio	Rep.	Titolo negozio	Dati catastali	Valore	*Note*
1	Arba (Pordenone) . . .	Terreno e fabbricato	6.200	Centro	Dott. Simon Pietro Cargnelli - notaio in Maniago - atto del 9 marzo 1964	19587	Acquisto	Partita n. 1070 fg. di mappa 4 - particella 61/A	28.000.000	Il valore attribuito a ciascun immobile è determinato sulla base delle schede che compongono il registro di consistenza immobiliare, ove sono riportati, oltre ai dati a fianco indicati, le stime UTE, il corrispettivo versato ed il costo di costruzione comprensivo delle spese sostenute per successive opere.
			1.470		Dott. Simon Pietro Cargnelli - notaio in Maniago - atto del 9 marzo 1964	19588	Donazione	Partita n. 1070 fg. di mappa 4 - particella 61/B		
2	Cervignano del Friuli (Udine)	Terreno e fabbricato	7.660	Centro	Atto permuta dottor Quarantotto - registrato a Cervignano il 22 agosto 1959 al n. 53 atti pubblici vol. 23	14556	Acquisto terreno e costruzione fabbricato	Particella catastale 509/2	43.000.000	

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENALC DESTINATI ALL'ATTIVITA' ADDESTRATIVA

Numero progr.	Località	Immobile	Superf. mq.	Organiz/ne funzionale	Rogito notaio	Rep.	Titolo negozio	Dati catastali	Valore	*Note*
1	Marina di Aurisina (Trieste)	Terreno e fabbricato	14.500 nominali	Centro alberghiero	Rogiti vari		Donazione e acquisto terreno	Tutte le particelle tavolari di iscritta ragione dell'ENALC - con sede in Roma, comprese nel comune censuario di Aurisina	1.825.786.674	Il valore attribuito a ciascun immobile è determinato sulla base delle schede che compongono il registro di consistenza immobiliare, ove sono riportati, oltre ai dati a fianco indicati, le stime UTE, il corrispettivo versato ed il costo di costruzione comprensivo delle spese sostenute per successive opere. (1) Immobile in corso di realizzazione.
2	Trieste - Via Capitolina	Terreno e fabbricato (1)	3.600	Centro comm.le	Dott. Giovanni Tomasi - Trieste - atto registrato a Trieste il 21 agosto 1962 al n. 734	36323	Donazione terreno e costruzione fabbricato	Part. tav. 25080 p.c. 4737 p.c. 2815 p.c. 4734 p.c. 4733 p.c. 4738 p.c. 4736 p.c. 4735/1 p.c. 4732/1	754.796.181	
3	Pordenone - Via Martelli	Fabbricato	661,81	Centro comm.le	Dott. Giovanni Tomasi - Trieste - atto registrato a Trieste il 24 febbraio 1964 al n. 3902/1/134	50854	Acquisto	Foglio di mappa 20 - mappale 995	69.138.530	
					Dott. Giovanni Tomasi - Trieste - atto registrato a Trieste il 17 agosto 1965 al n. 4869	87526	Acquisto	Foglio di mappa 20 - mappale 995/8 - 996/A		
4	Udine - Via del Vascello 1/A	Terreno e fabbricato	1.290	Centro comm.le	Dott. Giovanni Tomasi - Trieste - atto registrato a Trieste il 24 luglio 1962 al n. 356/1/127	36324/2926	Acquisto area e costruzione fabbricato	Foglio 50 - mappale 448 - ex mappale 6738	175.323.541	

(11747)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Sostituzione di un componente la commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1975, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Frosinone;

Vista la nota n. 6594/1.1 del 21 luglio 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Frosinone fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della UIL prof. Mario Cocco, dimissionario, con il sig. Angelo Menichini;

Decreta:

Il sig. Angelo Menichini è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Frosinone, quale rappresentante della UIL, in sostituzione del prof. Mario Cocco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11634)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola della Lombardia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1975, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Lombardia;

Vista la nota, datata 31 luglio 1976, della FISBA-CISL, con la quale si chiede la sostituzione, in seno alla citata commissione, dei propri rappresentanti signori Pietro Apostoli, perché collocato a riposo, e Luigi Soprani, rispettivamente effettivo e supplente, con i signori Luigi Soprani, già supplente, e Giovambattista Mutti;

Decreta:

I signori Luigi Soprani e Giovambattista Mutti sono nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente, in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Lombardia, in sostituzione dei signori Pietro Apostoli e Luigi Soprani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11632)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina della ditta Istal-Farma, in Ariccia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 4784 in data 22 agosto 1970, la ditta Istal-Farma, Istituti internazionali algologici farmaceutici S.a.s. di A. de Cavi Delfino & C. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Ariccia (Roma), via Galloro, 18, specialità medicinali chimiche purchè registrate;

Vista la lettera in data 30 giugno 1976, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra;

Decreta:

E' revocata su rinuncia della ditta Istal-Farma, Istituti internazionali algologici farmaceutici S.a.s. di A. de Cavi Delfino & C., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Ariccia (Roma), via Galloro, 18, concessa con decreto n. 4784 in data 22 agosto 1970.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 ottobre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(11641)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Esterfarm S.r.l. - Laboratori farmaceutici, in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Esterfarm S.r.l. - Laboratori farmaceutici di Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di $ U.S.A. 19.136,60 di cui al mod. *B*-Import n. 6066933 rilasciato in data 10 settembre 1975 dalla Banca d'America e d'Italia di Roma, per l'importazione di una partita di vitamine E 100 mg in capsule di origine e provenienza U.S.A.;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952,

n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione definitiva sono state accettate dalla dogana di Napoli entro il termine di validità dell'impegno limitatamente a $ U.S.A. 11.481,75 e per la differenza di $ U.S.A. 7.654,85 il 29 ottobre 1975 con un ritardo di diciannove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 700501 del 18 agosto 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 29 luglio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei da escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il parziale tardivo perfezionamento dell'operazione sarebbe stato determinato dalla mancata conoscenza dei termini prescritti dalle disposizioni valutarie pro-tempore vigenti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Esterfarm S.r.l. - Laboratori farmaceutici di Roma, mediante fidejussione della Banca d'America e d'Italia di Roma, nella misura del 5% di $ U.S.A. 7.654,85 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(11855)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1976.

Nuova assegnazione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Nassau (Bahamas) e modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª classe in New York.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1963, registro n. 203, foglio n. 379, con il quale veniva istituita un'agenzia consolare di 2ª categoria in Nassau (Bahamas) alle dipendenze del consolato generale di 1ª classe in New York;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 26 giugno 1976, con il quale l'agenzia consolare di 2ª categoria in Nassau (Bahamas) veniva posta alle dirette dipendenze della cancelleria consolare dell'ambasciata d'Italia in Città del Messico e veniva modificata la circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª classe in New York,

Considerata la sopravvenuta necessità di porre nuovamente l'agenzia consolare di 2ª categoria in Nassau (Bahamas) alle dirette dipendenze del consolato generale di 1ª classe in New York;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Nassau (Bahamas) viene posta nuovamente alle dirette dipendenze del consolato generale di 1ª classe in New York.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª classe in New York è modificata come segue: gli Stati di New York, New Jersey (parte orientale), Connecticut, Isole Vergini americane, Porto Rico ed i territori britannici delle isole Bermude e delle isole Bahamas.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° luglio 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1976

Il Ministro: FORLANI

(11841)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1976.

Sostituzione del presidente del collegio sindacale dell'Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, n. 595 del 3 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1971, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E.;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1976, con il quale è stato ricostituito il collegio sindacale del l'Ente sopracitato;

Vista la lettera del 18 ottobre 1976 con la quale il dott. Renato Veneri rassegna le dimissioni da presidente del predetto collegio sindacale;

Ritenuta l'opportunità di accogliere le dimissioni e di nominare in sostituzione del dott. Renato Veneri il dott. Domenico Martucci;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Domenico Martucci è nominato presidente del collegio sindacale dell'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E. in sostituzione del dott. Renato Veneri, dimissionario, per il restante periodo del quadriennio 23 aprile 1976-22 aprile 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1976

Il Ministro: MARCORA

(11840)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovuta per i terreni costituenti il « terzo residuo » espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

(*Ente Maremma*)

L'indennità dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, numero 156, per i terreni siti in comune di Civitella Paganico (Grosseto), di complessivi ettari 289.95.55, espropriati in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 19 settembre 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 9 gennaio 1976), al nome della società anonima « Il solco », con sede in Firenze, e trasferiti all'Ente Maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, è determinata in lire 24.887.828 (lire ventiquattromilioniottocentoottantasettemilaottocentoventotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'articolo 5, comma terzo, della citata legge n. 156.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11753)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Villasalto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Villasalto (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3221/M)

Autorizzazione al comune di Siliqua ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Siliqua (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3222/M)

Autorizzazione al comune di Serdiana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Serdiana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3223/M)

Autorizzazione al comune di Ozieri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Ozieri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 123.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3224/M)

Autorizzazione al comune di Bauladu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Bauladu (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3225/M)

Autorizzazione al comune di Santa Giusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Santa Giusta (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3226/M)

Autorizzazione al comune di Villasimius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Villasimius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3227/M)

Autorizzazione al comune di Palau ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Palau (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3228/M)

Autorizzazione al comune di Suelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Suelli (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3229/M)

Autorizzazione al comune di Zeddiani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Zeddiani (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3230/M)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Il titolo, sia nel sommario che nel testo, del decreto ministeriale 13 maggio 1976, concernente la « Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta Società prodotti dottor Maffioli, in Alzano Lombardo », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 31 maggio 1976, è sostituito dal seguente:

« Decreto ministeriale 13 maggio 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche limitatamente alle soluzioni iniettabili nell'officina della ditta Società prodotti Maffioli, in Alzano Lombardo ».

(11712)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 29 ottobre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	863,90	863,90	863,40	863,90	864 —	863,85	864 —	863,90	863,90	863,90
Dollaro canadese	889,50	889,50	889,50	889,50	889,75	889,45	892,50	889,50	889,50	889,50
Franco svizzero	354,33	354,33	354,45	354,33	354,65	354,30	354,51	354,33	354,33	354,35
Corona danese	146,68	146,68	147 —	146,68	146,75	146,65	146,75	146,68	146,68	146,70
Corona norvegese	163,49	163,49	163,50	163,49	163,52	163,45	163,60	163,49	163,49	163,50
Corona svedese	204,80	204,80	205 —	204,80	204,95	204,75	204,78	204,80	204,80	204,80
Fiorino olandese	343,18	343,18	343,25	343,18	343,09	343,15	343,35	343,18	343,18	343,18
Franco belga	23,41	23,41	23,43	23,41	23,40	23,40	23,4025	23,41	23,41	23,40
Franco francese	172,81	172,81	172,80	172,81	173 —	172,80	172,84	172,81	172,81	172,80
Lira sterlina	1390 —	1390 —	1388 —	1390 —	1388,90	1390 —	1389 —	1390 —	1390 —	1390 —
Marco germanico	359 —	359 —	359,75	359 —	359,25	358,99	359,05	359 —	359 —	359 —
Scellino austriaco	50,54	50,54	50,60	50,54	50,58	50,53	50,56	50,54	50,54	50,54
Escudo portoghese	27,56	27,56	27,55	27,56	27,50	27,55	27,57	27,56	27,56	27,56
Peseta spagnola	12,654	12,654	12,66	12,654	12,60	12,64	12,66	12,654	12,654	12,65
Yen giapponese	2,9385	2,9385	2,95	2,9385	2,935	2,92	2,9375	2,9385	2,9385	2,93

Media dei titoli del 29 ottobre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	88,725
Redimibile 3,50 % 1934	99,400
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,250
» 5 % (Ricostruzione)	92,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,300
» 5 % (Città di Trieste)	90,375
» 5 % (Beni esteri)	88,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,425
» 5,50 % » » 1968-83	77,425
» 5,50 % » » 1969-84	78,525
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79 —
» 6 % » » 1972-87	77,300
» 9 % » » 1975-90	88,050
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	98,200
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,100
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,400
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,625
» poliennali 7 % 1978	90,175
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,150
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,225
» » 9 % 1980	88,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 ottobre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	863,95
Dollaro canadese	891 —
Franco svizzero	354,42
Corona danese	146,715
Corona norvegese	163,545
Corona svedese	204,79
Fiorino olandese	343,265
Franco belga	23,406
Franco francese	172,825
Lira sterlina	1389,50
Marco germanico	359,025
Scellino austriaco	50,55
Escudo portoghese	27,565
Peseta spagnola	12,657
Yen giapponese	2,938

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Appprovazione del piano regolatore generale del comune di San Cesario sul Panaro

Con deliberazione della giunta regionale 2 agosto 1976, n. 2554 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto numero 3305/3220 in data 29 settembre 1976, con annullamento però di alcune parti degli articoli 36 e 40 delle norme di attuazione), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di San Cesario sul Panaro (Modena) adottato con deliberazione del consiglio comunale 21 aprile 1975, n. 38.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11713)

Variante al piano regolatore generale del comune di Bertinoro

Con deliberazione della giunta regionale 2 agosto 1976, n. 2559 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto numero 3310/3222 in data 29 settembre 1976, con annullamento però di alcune delle parti degli articoli 25 e 26 delle norme di attuazione), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Bertinoro (Forlì) adottato dal consiglio comunale con deliberazione 20 maggio 1974, n. 69 e 30 luglio 1974, n. 100.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11714)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esame, a trecento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Vista la legge 21 gennaio 1943, n. 102;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 498;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;
Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239;
Visto l'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a trecento posti di notaio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso e ne dà ad essi partecipazione individuale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo, diretta al Ministero di grazia e giustizia deve, sotto pena di decadenza, essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni quarantacinque, dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda gli aspiranti debbono indicare la residenza e l'attuale occupazione e debbono, distintamente, dichiarare sotto la loro responsabilità:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) l'inesistenza di sentenze di fallimento, di interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti;

6) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con l'esatta menzione della data e dell'università in cui venne conseguito;

7) il compimento, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile prescritta con l'indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata, ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;

8) l'esclusione di difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

Alla domanda i concorrenti debbono allegare:

a) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di lire seimila, stabilita dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per ammissione ad esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;

b) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di lire tremila, stabilita dall'art. 1, ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di cui lire mille per tassa di concorso e lire duemila per contributo alle spese di concorso.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare la domanda, con le quietanze, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a notaio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine dell'accertamento dei requisiti per la nomina, debbono fare pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) l'estratto dell'atto di nascita;

2) il certificato di cittadinanza italiana;

3) l'originale diploma di laurea in giurisprudenza o copia notarile di esso ovvero il certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione del diploma;

4) il certificato di compiuta pratica notarile;

5) il certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, attestante lo stato fisico dell'aspirante e quant'altro possa essere utile per l'accertamento da parte dell'amministrazione della esclusione di difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

I concorrenti che appartengano al personale di ruolo di una amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2) e 5), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del documento relativo al compimento della pratica notarile.

I documenti di cui al primo comma, numeri 2) e 5) del presente articolo, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al comma medesimo.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono far pervenire, inoltre, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo comma del precedente articolo, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli agli effetti della formazione della graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti idonei.

I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma, specifica e valida documentazione o attestazione.

Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento della buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.

Art. 6.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma (palazzo degli esami), nei giorni 15, 16 *e* 17 *febbraio* 1977.

Art. 8.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso.

L'esame orale s'intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascun gruppo di materie e non meno di centocinque punti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi, per esame, sara aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite. Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro

I concorrenti ai quali sarà applicato l'aumento stesso avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà ad essi in confronto di altri concorrenti.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 9.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta d'identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

Art. 10.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.

A parità di condizioni, dopo l'osservanza di quanto previsto dal precedente comma e dal comma quarto dell'art. 8, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

Per la formazione della graduatoria dei vincitori sarà tenuto conto, infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

Art. 11.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria.

Il Ministro, con lo stesso decreto, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.

La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso.

Art. 12.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno fare pervenire, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, una dichiarazione, in carta da bollo, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione, il Ministro provvederà di ufficio all'assegnazione della sede. Parimenti di ufficio provvederà all'assegnazione della sede, qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.

Roma, addì 6 settembre 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1976
Registro n. 26 *Giustizia, foglio n.* 21

(11486)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a centotre posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati e qualificati del ruolo delle lavorazioni e dei servizi generali per le sedi di La Spezia, Taranto, Brindisi, Messina, Augusta e Cagliari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica; nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e la legge n. 734 del 15 novembre 1973, concernenti il trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1975, con il quale sono state determinate le vacanze disponibili nei ruoli degli operai della Difesa per l'anno 1975;

Visto, infine, che il decreto ministeriale 27 gennaio 1975, nell'elencare all'art 5 le qualifiche di mestiere relative alle vacanze per l'anno 1975 nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni non prevede le seguenti qualifiche di mestiere che sono invece da conferire per sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio prospettate dallo stato maggiore della Marina militare: « guida palombaro » e « macellaio »;

Visto il provvedimento datato 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, tra l'altro, autorizzato ai sensi dell'art. 27 della legge n. 249/1968 l'Amministrazione della difesa a bandire i concorsi per l'anno 1975;

Visto il decreto ministeriale in data 11 agosto 1976 concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità per urgenti esigenze di servizio degli enti e stabilimenti militari ubicati in La Spezia, Taranto, Brindisi, Messina, Augusta e Cagliari, di procedere al reclutamento operai mediante pubblici concorsi utilizzando parte delle vacanze disponibili nei ruoli della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto ministeriale 27 gennaio 1975 deve intendersi modificato nel senso di aggiungere alla rubrica « categoria qualificati - ruolo lavorazioni » le seguenti qualifiche di mestiere: « guida palombaro » e « macellaio ».

Art. 2.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione della difesa per le sedi sottoindicate:

SEDE DI LA SPEZIA

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti
A) RUOLO DELLE LAVORAZIONI		
Coloritore - pittore	qualificato	2
Conduttore di gru e carri ponte	qualificato	3
Conduttore patentato di caldaie con certificato di 2° grado A o 2° grado B o 3° grado generale	qualificato	3
Conduttore di mezzi speciali - con patente *D* ed *E* o corrispondenti patenti militari	specializzato	2
Elettricista - circuitista installatore e riparatore	qualificato	3
Falegname - falegname in genere	qualificato	3
Guida palombaro	qualificato	3
Lavoratore arte bianca - panettiere	qualificato	3
Macellaio	qualificato	3
B) RUOLO DEI SERVIZI GENERALI		
Conduttore di locomotive e locomotori	specializzato	2
Padrone di motoscafi e pirobarche ed altri marittimi abilitati alla condotta di natanti - padrone di motoscafi e pirobarche in genere	specializzato	2

SEDI DI TARANTO E BRINDISI

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti e sede di prima assegnazione dei vincitori	
A) RUOLO DELLE LAVORAZIONI			
Attrezzatore navale - attrezzatore navale e impiombatore di cavi	qualificato	3	Taranto
Conduttore di gru e carri ponte	qualificato	3	Taranto
Elettricista - circuitista installatore e riparatore	qualificato	8 di cui: 6 2	 Taranto Brindisi
Elettricista - per centrali elettriche	qualificato	2	Taranto
Elettronico - elettronico per impianti ed apparecchiature compresi i sistemi di arma	specializzato	4	Taranto
Elettromeccanico - congegnatore elettrico	specializzato	2	Brindisi
Falegname - falegname in genere	specializzato	2	Taranto
Guida palombaro .	qualificato	4	Taranto
Lavoratore arte bianca - panettiere	qualificato	2	Taranto
Lavoratore arte bianca - panettiere	specializzato	2	Taranto
Macellaio	qualificato	2	Taranto
Motorista - motorista in genere	qualificato	4	Taranto
Motorista - motorista in genere	specializzato	2	Brindisi
Palombaro - palombaro artefice	specializzato	2	Taranto
Palombaro - palombaro in genere	qualificato	2	Taranto
Saldatore - elettrico ed autogeno	qualificato	2	Brindisi
Sarto - in genere	qualificato	3	Taranto
Sarto - in genere	specializzato	2	Taranto
B) RUOLO DEI SERVIZI GENERALI			
Padrone di motoscafi e pirobarche ed altri marittimi abilitati alla condotta di natanti - padrone di motoscafi e pirobarche in genere	specializzato	3	Taranto

SEDI DI MESSINA E AUGUSTA

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti e sede di prima assegnazione dei vincitori	
A) RUOLO DELLE LAVORAZIONI			
Conduttore di gru e carri ponte	qualificato	2	Messina
Conduttore patentato di caldaie - con certificato di 2° grado A o 2° grado B o 3° grado generale	qualificato	2	Augusta
Elettricista - circuitista installatore e riparatore	qualificato	2	Messina
Guida palombaro .	qualificato	2	Augusta
Motorista - motorista in genere	qualificato	4 di cui: 2 2	 Augusta Messina

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti e sede di prima assegnazione dei vincitori
B) Ruolo dei servizi generali		
Padrone di motoscafi e pirobarche ed altri marittimi abilitati alla condotta di natante - padrone di motoscafi e pirobarche in genere	specializzato	3 di cui: 2 Messina 1 Augusta

SEDE DI CAGLIARI

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti messi a concorso
A) Ruolo delle lavorazioni		
Elettricista - circuitista installatore e riparatore	qualificato	2
Idraulico - tubista	qualificato	2
Macellaio . .	qualificato	1

Art. 3.

Requisiti generali per l'amministrazione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

f) avere adempiuto gli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, possono conseguire la nomina ad operaio dello Stato anche coloro che riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dalla nomina.

Art. 4.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1 *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quarant'anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni quarantacinque per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio e in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei dipendenti di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 o 5 settembre 1947, n. 1220;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 5.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta in carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) concorso al quale si chiede di partecipare, e sede per la quale il concorso è indetto;

3) luogo di residenza (via, città e codice postale);

4) eventuali titoli di appartenenza alle categorie riservatarie di cui al precedente art. 3.

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso della licenza elementare;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario di non essere stati destinati o dispensati dal servizio presso la pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o del segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 6.

Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendono partecipare a più concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande con allegate distinte schede.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 7.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 8.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a prova di arte o esperimento pratico.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

A parità di merito, l'operaio in servizio precede nella graduatoria i candidati esterni.

Art. 9.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 10.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti tutti su carta da bollo da L. 700:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto e stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione è stata riconosciuta per legge;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia in corso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il godimento.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata, annotata delle eventuali benemerenze di guerra (in bollo da L. 700 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili) rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare) rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di licenza elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi per causa di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 700) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato, nonché il personale richiamato nella legge 26 febbraio 1965, n. 229, debbono presentare i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare del servizio prestato.

Art. 12.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere a ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

Visita medica collegiale

Prima della nomina i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 14.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi a esperimento pratico o a prova d'arte, nonché per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese. Ai candidati che siano già operai delle categorie immediatamente inferiori a quelle per le quali concorrono, compete il rimborso delle spese di viaggio e la diaria di missione per la durata delle prove.

Art. 15.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

I vincitori che siano già operai in servizio nelle categorie immediatamente inferiori a quelle per le quali il concorso viene bandito sono esentati dal periodo di prova, ove già favorevolmente ultimato.

Art. 16.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori dei concorsi dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni, fermo restando, comunque, la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedano.

Coloro che senza giustificato motivo da valutarsi dall'amministrazione non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 agosto 1976

p. *Il Ministro*: PASTORINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1976
Registro n. 45 *Difesa, foglio n.* 104

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 in data 5 novembre 1976.

Il sottoscritto . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . e residente in . . . . . (provincia di . . .) via . n. ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . . posti di nella categoria degli operai del ruolo . . . . del Ministero della difesa, indetto per la sede di . . (indicare espressamente: qualifica di mestiere; categoria; numero dei posti; sede).

Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche ad altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare al concorso a . posti di . . . . nella categoria degli operai del ruolo . . del Ministero della difesa, indetto per la sede di . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . . (provincia di . .) in data . . . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè . . . . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (ovvero non iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

4) non avere riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso la scuola di . in data .;

6) avere riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . ., non ha prestato servizio militare perchè non sottoposto al giudizio dal consiglio di leva o per il rinvio in qualità di . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . (ovvero non avere titolo alla elevazione del limite massimo di età);

8) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme . . . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme).

Dichiara inoltre di non avere avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente amministrazione . . . . in qualità di . . . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(Visto per l'autenticità della firma)

ALLEGATO *B*

Shema esemplificativo della scheda
(da inviare su carta semplice, possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

. . . .
Cognome e nome — Data di nascita

. . . .
Indirizzo

. . . .
Comune — c.a.p.

. . . .
Provincia — (sigla della provincia)

(11764)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Puglia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 6 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1976, del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 18 settembre 1976, il decreto ministeriale 27 agosto 1976 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso, per esami, a dodici posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Puglia, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 9 dicembre 1975.

(11652)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1976, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1976, registrato addì 21 febbraio 1976, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 68, di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 30 agosto 1976, registrato addì 21 settembre 1976, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 282, di nomina di due membri aggiunti per lo svolgimento della prova facoltativa di lingue straniere (inglese e francese);

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1976, in corso di registrazione, di sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 18 novembre 1975:

1. Rosso Anna Giuseppa	punti	27,575
2 Laserra Giorgio	»	22,900
3. Miranda Alfonso	»	22,500
4. Tangorra Oronzo	»	22,142
5. Caruso Luigi Pietro	»	21,910
6. Cilia Salvatore	»	20,950
7. Pensa Antonio Carlo	»	20,550
8. Grasso Giuseppe	»	20,512
9. Zacchia Franco	»	20,500
10. Del Castillo Ignazio	»	20,005
11 Basile Ernesto	»	19,975
12 Galtieri Claudio	»	19,925
13. Rapisarda Francesco	»	19,920
14. De Marco Angelo	»	19,900
15 Baccarini Stefano	»	19,765
16. Valenti Raffaele	»	19,700
17. Iafolla Claudio	»	19,500

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Rosso Anna Giuseppa;
2) Laserra Giorgio;
3) Miranda Alfonso;
4) Tangorra Oronzo;
5) Caruso Luigi Pietro;
6) Cilia Salvatore;
7) Pensa Antonio Carlo;
8) Grasso Giuseppe;
9) Zacchia Franco;
10) Del Castillo Ignazio;
11) Basile Ernesto;
12) Galtieri Claudio;
13) Rapisarda Francesco;
14) De Marco Angelo;
15) Baccarini Stefano.

Art 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1. Valenti Raffaele;
2. Iafolla Claudio.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1976

Il Presidente: CAMPBELL

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1976
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n* 196

(11864)

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Legnano (Milano).

(11962)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di assistente medico addetto alla divisione lungodegenti e riabilitazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto alla divisione lungodegenti e riabilitazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(11961)

OSPEDALE DI CECCANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico;
un posto di aiuto anestesista;
un posto di assistente chirurgo;
un posto di assistente pediatra;
un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceccano (Frosinone).

(11960)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
due posti di assistente di radiologia;
due posti di assistente di emodialisi;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per eventuali informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(11878)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-SESTRI

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Sestri.

(11880)

OSPEDALE « S. MARIA MAGGIORE » DI TREIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Treia (Macerata).

(11891)

OSPEDALE CIVILE DI ASOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente anestesista;
un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Asola (Mantova).

(11889)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di neurologia;
un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(11885)

OSPEDALI CIVICI RIUNITI « G. RUMMO » DI BENEVENTO

Concorso a due posti di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Benevento.

(11884)

OSPEDALE INFERMI « A. BONORA » DI S. PIETRO IN CASALE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in S. Pietro in Casale (Bologna).

(11887)

OSPEDALE DI MONFALCONE

Concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(11883)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

L'amministrazione applicherà il disposto dell'art. 7 della legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(11879)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto della sezione di radioisotopi della divisione di alte energie radianti della ripartizione di oncologia clinica presso l'istituto « Regina Elena ».

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di radioisotopi della divisione di alte energie radianti della ripartizione di oncologia clinica presso l'istituto « Regina Elena ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Roma.

(11886)

PIO ISTITUTO DI S. SPIRITO ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di primario di chirurgia generale;
due posti di primario di medicina generale;
un posto di primario di gastroenterologia;
due posti di assistente di laboratorio;
un posto di assistente urologo;
un posto di assistente oncologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sovraintendenza sanitaria dell'ente in Roma.

(11882)

OSPEDALE « M. MONTESSORI » DI CHIARAVALLE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiaravalle (Ancona).

(11890)

OSPEDALE « SS. BENVENUTO E ROCCO » DI OSIMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(11881)

OSPEDALE « F. DEL PONTE » DI VARESE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Varese.

(11888)

OSPEDALE DI GIUSSANO E MARIANO COMENSE

Revoca del concorso ad un posto di assistente chirurgo

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo presso il dipendente ospedale di Mariano Comense viene revocato.

(11945)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1976, n. 25.

Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 40, riguardante l'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa annua prevista dall'art. 5 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 40, per l'assegnazione gratuita dei libri di testo, è aumentata a lire quattrocentomilioni, a decorrere dallo anno 1976.

La maggiore spesa annua di lire centomilioni, derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione della presente legge a decorrere dall'anno 1976, sarà imputata al capitolo di spesa 654 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976 (spesa per l'assegnazione gratuita dei libri di testo e della cancelleria) e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti; a tal fine è approvato l'aumento, da lire 300 milioni e lire 400 milioni, dello stanziamento annuo del capitolo stesso a decorrere dallo anno 1976.

Art. 2.

Per la copertura ed il finanziamento della maggiore spesa annua di lire centomilioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con le seguenti variazioni agli stati di previsione della parte entrata e della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976:

Variazioni in aumento della parte entrata:

lo stanziamento del cap. 16 (proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent) è aumentato di lire centomilioni.

Variazioni in aumento della parte spesa:

lo stanziamento del cap. 654 (spese per l'assegnazione gratuita dei libri di testo e della cancelleria) e aumentato di lire centomilioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 luglio 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1976, n. 26.

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del consorzio di miglioramento fondiario dei rivi riuniti di Mazod, Crepellaz e Trois Villes, in comune di Quart.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse del consorzio di miglioramento fondiario di « Mazod, Crepellaz e Trois Villes », in comune di Quart, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1969, fino alla concorrenza di sessanta milioni, per la stipulazione di un mutuo integrativo di lire quarantacinquemilionitrecentocinquantacinquemila da contrarsi dal consorzio con l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, in conformità dell'art. 35, quarto e quinto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, destinato al finanziamento delle spese per la ricostruzione di un canale irriguo e di una strada interpoderale al servizio del comprensorio del consorzio stesso.

La garanzia fideiussoria è della durata di anni 20, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo e comprende gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'Istituto mutuante.

Essa ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

all'impegno, da parte del consorzio, di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la esecuzione delle opere previste a periodici controlli disposti dalla giunta regionale;

all'mpegno da parte del consorzio, di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di ricostruzione del canale irriguo e della strada interpoderale, come da progetto approvato dalla Regione e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del Credito agrario, dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e del decreto ministeriale 21 dicembre 1968;

all'impegno da parte dell'istituto mutuante, di trasmettere all'amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somme al consorzio.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di assenza o di impedimento, l'assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, previamente concordate ed approvate con deliberazione della giunta regionale, nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fidejussoria, dandone tempestiva comunicazione al consiglio.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio finanziario 1976, con l'assegnazione all'apposito capitolo corrispondente al cap. 255 dell'esercizio 1975 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 luglio 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1976, n. **27.**

Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della S.p.a. Centrale Laitière d'Aoste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la sottoscrizione di nuovo capitale azionario della S.p.a. « Centrale Laitière d'Aoste », con sede in Aosta, per un ammontare di spesa di lire trecentomilioni a reintegrazione del capitale sociale.

Art. 2.

L'onere di lire trecentomilioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 248, che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976, previo prelievo di pari somma dal cap. 271 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 3.

L'assessore regionale alle finanze provvederà alla liquidazione della spesa di cui al precedente articolo ai sensi dello statuto della società ed in conformità con i provvedimenti adottati dai competenti organi deliberativi della società stessa.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 248. — Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della S.p.a. « Centrale Laitière d'Aoste » . . . . L. 300.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap 271. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale, allegato *F*) . . . . L. 300.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 luglio 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1976, n. **28.**

Aumento della garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta a favore del consorzio di miglioramento fondiario « Ru d'Arlaz », in comune di Montjovet.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ammontare della garanzia fideiussoria della Regione a favore dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta nell'interesse del consorzio di miglioramento fondiario « Ru d'Arlaz », in comune di Montjovet, già autorizzata con legge regionale 23 gennaio 1976, n. 8, fino alla concorrenza massima di lire 340 milioni per l'accensione di un mutuo integrativo da contrarre con il predetto Istituto di credito, in conformità dell'art. 35, quarto e quinto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e destinato al finanziamento delle spese per la ricostruzione del canale irriguo omonimo, è elevato a lire 420 milioni.

Art. 2.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura dei maggiori eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, si provvederà, ove occorra, per l'esercizio finanziario 1976, con l'assegnazione allo apposito cap. 255 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Art. 3.

Per la concessione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 1 restano valide le norme di cui alla legge regionale 23 gennaio 1976, n. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 luglio 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1976, n. **29.**

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *settembre* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1976, n. **30.**

Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La regione autonoma Valle d'Aosta promuove lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche di enti locali o di interesse locale nell'ambito della programmazione regionale, a norma dell'art 2 dello statuto speciale 26 febbraio 1948.

Art. 2.

Le biblioteche di enti locali sono istituti culturali che operano al servizio di tutti i cittadini per:

a) diffondere l'informazione con criteri di imparzialità e pluralismo nel confronto delle varie opinioni;

b) favorire la crescita culturale e civile della popolazione valdostana;

c) stimolare l'educazione permanente e organizzarne le attività;

d) contribuire, in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e con gli organi collegiali delle medesime, alla attuazione del diritto allo studio;

e) garantire la custodia, l'integrità e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio;

f) assicurare il reperimento, l'acquisizione, la tutela e il godimento pubblico delle opere manoscritte o a stampa, nonchè dei documenti di interesse locale;

g) adottare le iniziative atte a diffondere la conoscenza della lingua, della storia e delle tradizioni locali e a difendere il particolarismo dell'etnia valdostana;

h) operare in collaborazione con le scuole presenti nel comune promuovendo i necessari accordi con le direzioni delle scuole e con gli organi collegiali delle stesse, al fine di favorire l'utilizzazione più efficace della biboteca comunale e delle biblioteche scolastiche da parte di insegnanti, alunni, genitori e associazioni operanti nel territorio.

Quale centro vivo ed attivo di cultura promuove — direttamente e in collaborazione con altri enti, circoli, associazioni e gruppi — manifestazioni culturali, incontri e dibattiti proiezioni di films, ecc.

Art. 3.

Gli archivi storici affidati ad enti locali provvedono alla custodia, all'ordinamento e alla catalogazione dei documenti posseduti ai fini della loro conservazione e del loro pubblico uso.

Nel rispetto della legislazione statale e in attesa che la intera materia venga regolata in maniera diversa, i comuni provvedono a consegnare agli archivi i documenti posseduti una volta che siano scaduti i termini per la loro conservazione negli uffici comunali.

I documenti, i cimeli e gli oggetti depositati negli archivi sono inalienabili.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI

Art. 4.

Le biblioteche, al fine di perseguire gli scopi istituzionali di cui al precedente art. 2, mettono a disposizione degli utenti personale qualificato materiali di consultazione e di prestito opportunamente conservati e aggiornati, locali e arredi adeguati

I servizi di consultazione e di prestito delle biblioteche sono gratuiti.

Gli enti locali adottano norme regolamentari che assicurano la democraticità delle biblioteche per quanto attiene le funzioni svolte dal personale, l'ordinamento interno, l'espletamento dei servizi, i programmi di attività culturale.

I regolamenti delle biblioteche determinano altresì le modalità intese ad assicurare le opportune informazioni sulle attività delle biblioteche e a favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione culturale delle stesse

Art. 5.

La gestione culturale della biblioteca è affidata ad una apposita commissione.

La commissione propone al consiglio comunale gli indirizzi generali di politica culturale della biblioteca; stabilisce i criteri di scelta dei materiali, gli orari di apertura al pubblico, l'impiego dei contributi comunali e regionali di cui al successivo art. 15.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, la commissione presenta ai competenti organi comunali la relazione sull'attività svolta e le proposte in merito al programma da attuarsi nello anno successivo.

Ove esistano i sistemi bibliotecari di cui al successivo articolo 6, le attività comuni a più biblioteche sono elaborate collegialmente da rappresentanti delle biblioteche interessate.

Il regolamento della biblioteca di cui al precedente articolo 4 determina:

a) la composizione della commissione della biblioteca, garantendo la rappresentanza delle minoranze consiliari;

b) le modalità di nomina dei suoi membri, tenendo conto delle rappresentanze designate dagli utenti e dalle istituzioni e associazioni culturali;

c) le attribuzioni e il funzionamento della commissione.

Art. 6.

Tutte le biblioteche dei comuni della Regione, eccettuato il capoluogo, dovranno collegarsi in sistemi bibliotecari a livello di comunità montana.

Qualora sussistano comprovate esigenze di funzionalità, i comuni interessati possono essere autorizzati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare alla istituzione di un sistema biblotecario comprensoriale.

Il comune di Aosta istituisce nel proprio territorio biblioteche succursali, dando luogo ad un sistema bibliotecario urbano.

Ogni sistema bibliotecario, comprensoriale o urbano, fa capo ad una biblioteca che assume la funzione di centro del sistema, assicura i rapporti con l'amministrazione regionale per quanto riguarda l'assistenza tecnica, attua i servizi richiesti dalle altre biblioteche del sistema e ne coordina le attività.

Art. 7.

Le comunità montane concorrono, nel quadro della programmazione regionale, a promuovere le forme di coordinamento e di associazione tra gli enti locali per l'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche e dei sistemi biblotecari; collaborano alla formazione del piano regionale mediante proposte elaborate in base alle domande degli enti locali di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Art 8.

La biblioteca regionale e civica di Aosta, in qualità di centro del sistema urbano, attua i servizi previsti nel precedente art. 6 per le biblioteche succursali di quartiere e per la biblioteca centrale per ragazzi.

Attua altresì il servizio di prestito alle biblioteche dei centri comprensoriali.

I finanziamenti necessari al sistema urbano di Aosta saranno garantiti dall'amministrazione regionale e da quella comunale, le quali dovranno elaborare in comune un regolamento che preveda la gestione del sistema urbano, in analogia agli articoli 4 e 5 della presente legge relativi ai sistemi comprensoriali.

Art. 9.

Le biblioteche sono tenute al reciproco prestito dei materiali conservati nelle sezioni di prestito delle proprie raccolte.

I comuni depositano nelle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate. Le comunità montane e la Regione depositano le loro pubblicazioni in tutte le biblioteche della Regione.

La Regione, i comuni e gli altri enti locali inviano alle biblioteche rispettivamente interessate, per opportuno riscontro, l'elenco completo delle pubblicazioni comunque stampate.

Titolo III

COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 10.

Gli enti locali proprietari di biblioteche sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche stesse. In particolare assicurano stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all'espletamento dei servizi di biblioteca e alla attuazione dei programmi di attività culturale.

Gli enti locali, le cui biblioteche sono collegate in un sistema comprensoriale, provvedono per la parte loro spettante alle spese previste per attività comuni.

La Regione provvede ad assicurare i finanziamenti integrativi, mediante il piano annuale di cui al successivo art. 18, agli enti che svolgono programmativamente attività volte a perseguire le finalità espresse nei precedenti articoli.

Art. 11.

Gli enti locali forniscono le proprie biblioteche di personale nella misura necessaria al buon andamento dei servizi.

Il personale tecnico di ruolo addetto alle biblioteche di enti locali comprende i bibliotecari e gli assistenti di biblioteca.

Possono partecipare ai concorsi per posti di ruolo di bibliotecario e di assistente di biblioteca coloro che sono in possesso, rispettivamente, del titolo di laurea in lettere o in storia e filosofia o in giurisprudenza o in scienze politiche o in sociologia, e del diploma di scuola secondaria superiore.

Costituisce titolo preferenziale la frequenza con esito favorevole di corsi per la formazione e il perfezionamento del personale addetto alle biblioteche.

La direzione delle biblioteche di enti locali è affidata:

a) a bibliotecari, quando la popolazione dell'ente locale sia superiore ai ventimila abitanti;

b) ad assistenti di biblioteca, per tutte le biblioteche centri di comprensorio;

c) a personale tecnico, anche a tempo parziale, fornito di diploma di scuola secondaria superiore o che offra provate garanzie di preparazione culturale e di attitudine alla funzione, per tutti gli altri casi.

La nomina a direttore di cui alle lettere a) e b) si consegue con pubblico concorso.

Il personale di cui allegato A della presente legge sarà inquadrato nei ruoli organici della Regione.

Art. 12.

Le domande di contributo degli enti interessati, di cui ai successivi articoli 14 e 15, devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno alle rispettive comunità montane, che le inoltreranno con le proprie proposte alla Regione entro il mese successivo.

Le domande di contributo devono essere corredate dalla necessaria documentazione tecnica.

In caso di mancata istruttoria da parte della comunità montana l'ente interessato invierà le domande di contributo direttamente alla presidenza della giunta che deciderà entro quindici giorni.

Titolo IV

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 13.

La Regione adotta le iniziative e concede i contributi necessari per assicurare:

a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle biblioteche pubbliche;

b) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei sistemi di biblioteche pubbliche di enti locali;

c) la manutenzione, l'integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale e negli archivi storici ad essi affidati;

d) il miglioramento e l'incremento delle raccolte delle biblioteche, ivi compresi i mezzi di comunicazione audiovisivi, nonchè la riproduzione fotografica di cimeli, manoscritti e materiale bibliografico di pregio;

e) la sperimentazione, nell'ambito delle biblioteche, di nuove tecniche di animazione e di documentazione, nonchè la promozione di iniziative atte a caratterizzare le biblioteche stesse come centro di azione culturale e sociale;

f) il coordinamento delle attività delle biblioteche, con possibilità di compilazione di inventari, cataloghi e altri mezzi di informazione bibliografica e archivistica;

g) la promozione di iniziative culturali — artistiche, scientifiche e formative — dei centri di servizi culturali, nonchè degli istituti di ricerca, di studio e documentazione di interesse locale o regionale, effettuate nell'ambito delle biblioteche;

h) l'armonizzazione dei piani di sviluppo delle biblioteche con le attività promosse dalla Regione per garantire il diritto allo studio;

i) l'organizzazione di mostre di materiale storico ed artistico nell'ambito delle biblioteche;

l) la qualificazione e la formazione degli addetti alle biblioteche;

m) il funzionamento del servizio bibliografico regionale;

n) la promozione di iniziative atte a conoscere e a valorizzare l'apporto culturale determinato dalla emigrazione da e per la Valle d'Aosta.

Art. 14.

La Regione, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari alla istituzione e alla ristrutturazione delle biblioteche degli enti locali e dei sistemi bibliotecari, interviene con contributi fino ad un massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per opere edilizie, acquisto di beni e attrezzature e per miglioramenti.

Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1978 una spesa annua di L. 200.000.000, da finanziarsi, per il 1976, con prelievo di pari somma dal cap. 271 della parte spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, e per gli anni 1977 e 1978 con l'incremento delle entrate tributarie provenienti alla Regione dal riparto fiscale di cui al cap. 11 della parte entrata del bilancio 1976 e corrispondenti capitoli dei bilanci 1977 e 1978.

Art. 15.

La Regione, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche degli enti locali e dei sistemi bibliotecari, interviene con contributo fino ad un massimo del 75 per cento della somma spesa dall'ente proprietario.

Art. 16.

E' istituito presso la Regione, per l'espletamento dei compiti sanciti negli articoli precedenti, un servizio biblioteche, provvisto di personale qualificato che deve prestare assistenza tecnica alle singole biblioteche e ai sistemi bibliotecari in conformità a quanto stabilito nella presente legge.

Sono approvate, presso l'assessorato della pubblica istruzione, la nuova pianta organica dei posti nonchè le tabelle di attuazione della carriera economica del personale addetto al servizio biblioteche della Regione ed alla biblioteca di Aosta, quali risultano dalle tabelle annesse alla presente legge quali allegati A e B.

Nella pianta organica dei posti e del personale dell'assessorato della pubblica istruzione — archivio storico e biblioteca regionale — di cui all'allegato B della legge regionale 7 marzo 1973, n 6, sono soppressi i posti indicati nella tabella annessa alla presente legge quale allegato C.

Il titolare del posto di bibliotecario, soppresso con la presente legge, è inquadrato in uno dei posti di assistente di biblioteca Al medesimo sarà riconosciuta, nella nuova qualifica, un'anzianità di servizio tale da consentirgli l'attribuzione di uno stipendio uguale a quello maturato nel gruppo soppresso, fermi restando la normale maturazione dei successivi aumenti periodici e lo svolgimento della carriera a ruolo aperto.

Art. 17.

Per la nomina ai posti di bibliotecario capo servizio e di bibliotecario direttore è richiesto il possesso del diploma di laurea in lettere o in storia e filosofia o in giurisprudenza o in scienze politiche o in sociologia.

Per la nomina ai posti di catalogatore, di animatore e di assistente di biblioteca è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

Art. 18.

La Regione, sentito il parere dell'ente locale competente per territorio, può concedere contributi a favore di biblioteche specilizzate nonché di altre biblioteche, comunque aperte gratuitamente al pubblico, che svolgono un servizio di interesse locale o regionale.

Art. 19.

La Regione provvede alla determinazione dei contributi previsti agli articoli 14, 15 e 18 con apposito piano annuale.

Art. 20.

Al consiglio regionale competono le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione del piano annuale di cui al precedente art. 19 e il controllo sull'attuazione dello stesso.

La giunta regionale predispone lo schema del piano di cui al comma precedente, in collaborazione con la competente commissione consiliare, e ne cura l'attuazione.

Il presidente della giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal consiglio regionale e dalla giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti; vigila, avvalendosi dell'opera dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, sull'andamento dell'ufficio regionale e ne assicura il regolare ed efficiente funzionamento.

L'assessore regionale alla pubblica istruzione presiede al funzionamento dell'ufficio e dei servizi di cui all'art. 16 ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

A copertura delle maggiori spese derivanti alla Regione dall'applicazione della presente legge, sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 10. — Provento quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione delle entrate erariali previste dall'art. 3, lettera *c*) della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . . L. 60.000.000

Cap. 57 - di nuova istituzione. — Contributo dello Stato per le spese di gestione e funzionamento di biblioteche pubbliche . . » 60.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Titolo I - Sezione II - Istruzione e cultura

Cat. II - Personale

Cap. 580. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'assessorato L. 25.000.000

Cat. IV - Acquisto di beni e servizi

Cap. 637 - la cui denominazione è così modificata. — Spese per la gestione, il funzionamento dell'ufficio centrale per le biblioteche e per le dotazioni e gestione delle piccole biblioteche (art. 16 della legge regionale 30 luglio 1976, numero 30) . . . L. 25.000.000

Cat. V - Trasferimenti

Cap. 667. — Contributi per il funzionamento, lo sviluppo e le attività culturali delle biblioteche degli enti locali e dei sistemi bibliotecari e altre biblioteche aperte gratuitamente al pubblico (articoli 15 e 17 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30) . . . . L. 10.000.000

Cap. 668 - di nuova istituzione. — Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la gestione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche . » 60.000.000

Titolo II - Sezione II - Istruzione e cultura

Cat. III - Trasferimenti

Cap. 673 - di nuova istituzione. — Contributi integrativi per opere o miglioramenti edilizi, acquisto di beni e attrezzature per le biblioteche degli enti locali e dei sistemi bibliotecari (articolo 14 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30) L. 200.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 271. — Fondo speciale per oneri derivati da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale allegato *F*) . . L. 200.000.000

Le maggiori spese correnti derivanti alla Regione in applicazione della presente legge per gli esercizi 1977 e successivi troveranno copertura nell'incremento delle entrate tributarie, provenienti alla Regione dal riparto fiscale, di cui al cap. 11 — parte entrata — del bilancio preventivo della Regione, per l'anno 1976, che farà registrare un incremento di L. 666.400.000 per il 1977 ed un ulteriore incremento del 10 per cento per il 1978 (art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 638).

Art. 22.

Sono a carico della Regione le spese relative all'acquisto di beni e servizi per l'alimentazione delle piccole biblioteche, fino a quando quest'ultimo servizio non verrà decentrato e delegato alle biblioteche di comprensorio.

Art. 23.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i regolamenti delle biblioteche di enti locali devono essere armonizzati alle norme contenute nella legge stessa.

Art. 24.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 luglio 1976

ANDRIONE

ALLEGATO *A*

PIANTA ORGANICA DEI POSTI E DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SERVIZIO BIBLIOTECHE E BIBLIOTECA DI AOSTA

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti di ruolo	Carriera	Gruppo reg.
Servizio biblioteche:			
Bibliotecario capo servizio	1	direttiva	A/3
Catalogatori	2	di concetto	B
Animatori	2	di concetto	B
Assistenti di biblioteca	14	di concetto	B
Coadiutori	2	esecutiva	C
Biblioteca di Aosta:			
Bibliotecario direttore	1	direttiva	A/3
Catalogatori	3	di concetto	B
Assistenti di biblioteca	3	di concetto	B
Coadiutori	2	esecutiva	C
Uscieri	4	ausiliaria	S/2

ALLEGATO *B*

TABELLE DI ATTUAZIONE DELLA CARRIERA ECONOMICA A RUOLO APERTO DELLE NUOVE QUALIFICHE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE — SERVIZIO BIBLIOTECHE E BIBLIOTECA DI AOSTA.

CARRIERA DIRETTIVA

Ruolo speciale

Gruppo reg.	Qualifiche	Numero dei posti	Sviluppo carriera a ruolo aperto Classi di stipendio	 Numero di anni
A/3	Bibliotecario capo servizio	1	4.840.000	dopo 14 anni
			4.290.000	dopo 10 anni
			3.800.000	dopo 6 anni
A/3	Bibliotecario direttore	1	3.370.000	dopo 2 anni
			2.990.000	iniziale

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo speciale

Gruppo reg.	Qualifiche	Numero dei posti	Sviluppo carriera a ruolo aperto Classi di stipendio	Numero di anni
—	—	—	—	—
B	Catalogatori	5	3.800.000	dopo 20 anni
	Animatori	2	3.330.000	dopo 16 anni
	Assistenti di biblioteca	17	2.830.000	dopo 12 anni
			2.450.000	dopo 8 anni
			2.120.000	dopo 4 anni
			1.830.000	iniziale

ALLEGATO C

ELENCO DEI POSTI SOPPRESSI NELLA PIANTA ORGANICA DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO *A* ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1973, N. 6

Servizi - Uffici Qualifiche del personale	Posti di ruolo	Carriera	Gruppo reg.
—	—	—	—
Archivio storico e biblioteca regionale:			
Bibliotecario	1	di concetto	B
Coadiutori	4	esecutiva	C
Usciere	1	ausiliaria	S/2

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1976, n. 31.

Intervento a favore dei comuni della Valle d'Aosta per il finanziamento di opere pubbliche e di servizi di interesse comunale di carattere sociale e culturale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale eroga ai comuni della Valle d'Aosta, per l'esercizio 1976, le somme indicate nell'allegato *A* alla presente legge, per il finanziamento di opere pubbliche e di servizi di interesse comunale di carattere sociale e culturale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

I comuni della Regione dovranno, entro il 31 gennaio 1977, presentare all'amministrazione regionale un rendiconto delle spese fronteggiate con le somme loro erogate.

Art. 3.

Per la copertura dell'onere di L. 1.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Titolo I - Sezione IV - Categoria V

Cap. 176 - di nuova istituzione. — Contributi per il trasferimento ai comuni della Valle di Aosta, di spese già parzialmente in carico alla Regione per la manutenzione di opere pubbliche e la gestione di servizi di interesse comunale . . . L. 1.000.000.000

Variazioni in diminuzione:

Titolo I - Sezione VI - Categoria IX

Cap. 286. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . . . . . L. 1.000.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1976

ANDRIONE

ALLEGATO *A*

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Importo del contributo da erogare dalla giunta regionale ad ogni comune

Comune	Importo
Allain	6.980.260
Antey-St.-André	8.037.075
Aosta	132.428.020
Arnaz	11.684.320
Arvier	10.380.250
Avise	9.464.145
Ayas	19.584.210
Aymavilles	13.462.550
Bard	6.110.810
Bionaz	9.301.025
Brissogne	8.881.515
Brusson	12.954.895
Challant St.-Anselme	9.674.840
Challant St.-Victor	9.077.785
Chambave	9.853.810
Chamois	6.989.800
Champdepraz	10.689.085
Champorcher	9.987.360
Charvensod	12.490.785
Chatillon	27.739.225
Cogne	20.827.615
Courmayeur	23.843.795
Donnaz	20.839.885
Doues	8.121.025
Emarese	6.807.275
Etroubles	9.890.640
Fenis	14.748.090
Fontainemore	9.358.215
Gaby	9.833.435
Gignod	10.050.895
Gressan	12.794.095
Gressoney-La-Trinité	9.267.170
Gressoney-St.-Jean	10.645.995
Hone	9.812.690
Introd	8.416.260

Issime	9.353.310
Issogne	11.646.620
Jovençan	7.273.735
La Magdeleine	6.425.995
La Salle	14.738.855
La Thuile	10.522.885
Lillianes	8.415.745
Montjovet	10.764.870
Morgex	13.559.545
Nus	21.513.680
Ollomont	8.928.620
Oyace	8.345.940
Perloz	8.279.050
Pollein	8.577.630
Pont Bozet	8.943.590
Pontey	8.205.050
Pont-Saint-Martin	22.864.255
Pre'-Saint-Didier	10.584.045
Quart	21.949.975
Rhemes-Notre-Dame	8.685.480
Rhemes-Saint-Georges	8.943.425
Roisan	7.828.430
Saint-Christophe	18.382.970
Saint-Denis	7.528.615
Saint-Marcel	11.433.895
Saint-Nicolas	7.453.465
Saint-Oyen	6.682.065
Saint-Pierre	12.390.665
Saint-Remi	10.067.380
Saint-Vincent	27.089.520
Sarre	21.557.345
Torgnon	9.981.205
Valgrisanche	9.301.025
Valpelline	9.709.880
Valsavaranche	9.230.235
Valtournanche	22.058.710
Verrayes	10.852.170
Verres	19.871.520
Villeneuve	9.029.760

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1976, n. 32.

Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Valle d'Aosta aderisce, quale socio, al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta costituito in Aosta con rogito notaio Marcoz, n. 14813/2965 di repertorio, in data 26 maggio 1975.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse del Consorzio fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta, fino alla concorrenza massima di lire 100 milioni, per la garanzia dei crediti accordati da istituti di credito ad imprese industriali aderenti al predetto Consorzio.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per l'adesione al Consorzio e per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito, nonchè, a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale è autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria.

Art. 4.

La giunta regionale è altresì autorizzata a concedere, per gli anni 1976 e 1977, al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta, un contributo di lire 30 milioni annui, al fine di consentire l'abbattimento, fino ad un massimo di due punti, del tasso di interesse fissato dalle convenzioni fra il predetto Consorzio e gli istituti di credito.

Le somme non utilizzate nel corso di ogni anno potranno essere accantonate nell'apposito fondo rischi costituito dal Consorzio.

Art. 5.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio in corso, con l'assegnazione al cap. 255 della somma necessaria, da prelevarsi dallo stanziamento del cap. 204 e, per i successivi esercizi, con le dotazioni dei corrispondenti capitoli di spesa.

La spesa di lire 60 milioni prevista dall'art. 4 della presente legge graverà, per lire 30 milioni, sul cap. 486 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 e, per lire 30 milioni, sul corrispondente capitolo del bilancio per l'anno 1977.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1976, n. 33.

Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse turistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a comunità montane della Valle d'Aosta, anche costituite in consorzio, di contributi in conto capitale nelle spese per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse turistico.

Le infrastrutture di cui al comma precedente dovranno essere comprese in un programma di intervento nel settore, adottato dalla comunità e approvato dal consiglio regionale.

I predetti piani dovranno armonizzarsi con un piano di intervento a scala regionale da approvarsi da parte del consiglio regionale entro l'anno 1976 e nel quale saranno previste sia le opere di interesse regionale da realizzarsi integralmente a carico del bilancio regionale, secondo quanto previsto dal successivo art. 7, sia gli indirizzi programmatici cui dovranno ispirarsi i sopramenzionati piani di intervento comunitario per quanto concerne le opere di interesse sub-regionale.

Ai fini della presente legge si intende per infrastruttura ricreativo-sportiva qualsiasi attrezzatura idonea a consentire la pratica di uno o più sport, nonchè le aree verdi attrezzate.

Art. 2.

I contributi regionali possono essere concessi per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione degli impianti, fino ad un massimo dell'80 % della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge devono essere presentate allo assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti corredate della seguente documentazione:

a) domanda in carta legale firmata dal rappresentante o dai rappresentanti legali degli enti, corredata di copia dello atto o degli atti deliberativi con i quali gli organi comunitari competenti autorizzano la presentazione della domanda;

b) planimetria delle aree interessate e progetti delle attrezzature e degli impianti previsti;

c) documentazione dimostrativa dell'onere derivante dalla applicazione delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di espropri per pubblica utilità, nel caso di acquisizione di aree, e computo metrico estimativo, nel caso di costruzione di attrezzature e impianti;

d) documentazione comprovante l'avvenuta costituzione del consorzio, qualora la domanda sia presentata da un consorzio di comunità.

La documentazione è esaminata dall'assessorato del turismo, antichità e belle arti, che provvede a stralciare o a ridurre le voci di spesa non ammissibili a contributo.

La percentuale di contributo è determinata in base alla spesa ritenuta ammissibile dal predetto assessorato.

Art. 4.

Le infrastrutture ricreativo-sportive oggetto delle domande di contributo di cui alla presente legge debbono rispettare le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti a scala comunale e a scala intercomunale, nonchè le norme regionali e nazionali vigenti in materia di impianti sportivi.

Art. 5.

Le decisioni in merito alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono assunte con deliberazione del consiglio, previo parere della commissione consiliare permanente per il turismo, o della giunta regionale, secondo le rispettive competenze di spesa.

Art. 6.

Le spese derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli della presente legge, previste ed autorizzate per anni cinque in annue massime lire 200 milioni, sono finanziate sull'apposito cap. 855 («Contributi per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive») del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976, previo prelievo di pari somma dal cap. 271 della parte spesa del bilancio stesso, e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1977, 1978, 1979 e 1980.

Art. 7.

La Regione può costruire direttamente e a proprie spese impianti ricreativo-sportivi quando gli impianti stessi siano riconosciuti dal consiglio regionale di particolare interesse regionale e siano pertanto inseriti nel piano degli interventi di competenza regionale di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo, previste ed autorizzate per anni cinque in annue lire 800 milioni, sono finanziate sull'apposito cap. 844 («Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive») del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976, previo prelievo di pari somma dal cap. 271 della parte spesa del bilancio stesso, e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1977, 1978, 1979 e 1980.

Art. 8.

Limitatamente all'esercizio finanziario 1976 possono essere concessi contributi a comuni e a consorzi di comuni al fine di consentire il completamento e l'ampliamento di infrastrutture già esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Detti contributi sono concedibili con le modalità e nelle misure già stabilite dalla legge regionale 28 agosto 1971, n. 14.

Analogamente possono essere stanziate ulteriori somme per consentire il completamento di opere già dichiarate di interesse regionale e ammesse a finanziamento ai sensi dello art. 7 della citata legge 28 agosto 1971, n. 14.

Art. 9.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 844. — Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive . .	L.	800.000.000
Cap. 855. — Contributi per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive	»	200.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 271 — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*)	L.	1.000.000.000

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1976, n. 34.

Nuovi provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e foreste, in materia di pesca, nel territorio della Regione, sono assunte dall'amministrazione regionale che le esercita a mezzo dello assessorato per l'agricoltura e foreste, ai sensi e nei limiti dell'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Art. 2.

Il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, con sede in Aosta, istituito con legge regionale 10 maggio 1952, n. 2, ha competenza sulle acque pubbliche della Valle d'Aosta per le materie di cui all'art. 3 della presente legge.

Ai fini della protezione, della conservazione e dell'incremento del patrimonio ittico, nonchè della valorizzazione della piscicoltura e dell'esercizio della pesca, le acque pubbliche della regione autonoma Valle d'Aosta, fatti salvi gli antichi diritti, sono rese libere da qualsiasi altro vincolo o diritto, comunque denominato, riferentesi al patrimonio ittico, spettante a qualsiasi titolo allo Stato od a privati, società, consorzi a diversa ragione sociale, istituzioni, enti, comprese le riserve di pesca che non siano istituite dal Consorzio e dallo stesso gestite, salvo particolari deroghe dell'amministrazione regionale e sentito il parere del consorzio regionale pesca.

Per quanto riguarda le attuali concessioni, esse si intendono valide sino alla scadenza delle stesse.

I provvedimenti in materia di pesca, o quelli comunque afferenti i fini del Consorzio, sono emanati dall'amministrazione regionale, sentito il parere del consiglio di amministrazione del Consorzio.

Art. 3.

L'attività che il Consorzio svolge è rivolta al conseguimento dei seguenti fini:

a) promuovere la conservazione e la propagazione del patrimonio ittico dando la preminenza alle specie pregiate indigene;

b) favorire la piscicoltura e curare il ripopolamento ittico mediante:

1) la costruzione e l'esercizio di impianti ittiogenici, avvalendosi della consulenza di un ittiopatologo;

2) la gestione dell'attuale stabilimento regionale ittiogenico di Morgex in base ad apposita convenzione da stipularsi con l'amministrazione regionale, nella quale dovranno essere specificate le rispettive competenze sia tecniche che amministrative;

3) la gestione di acque pubbliche avute in concessione di piscicoltura;

4) la costituzione di bandite di pesca e zone di ripopolamento e recupero, sulle quali esercita la sorveglianza;

c) promuovere ricerche idrobiologiche ed idrologiche dirette alla creazione di nuovi impianti di piscicoltura ed al reperimento di nuove aree di pesca nel territorio della Regione;

d) attuare programmi di sperimentazione con la collaborazione di esperti nel settore con competenze specifiche, dando la preferenza ai residenti nella Regione, per i quali il Consorzio sollecita e promuove la loro specializzazione;

e) effettuare e disporre studi ed indagini su quanto attinente l'ittica e la pesca, relazionandone all'autorità regionale competente per eventuali interventi in materia;

f) provvedere in collaborazione con l'assessorato della sanità ed assistenza sociale a periodici prelevamenti d'acqua per gli opportuni controlli sul tasso di inquinamento, ai fini dell'adozione di adeguati provvedimenti a salvaguardia del patrimonio ittico e dell'equilibrio ecologico;

g) vigilare sulle opere di semina e ripopolamento ittico su acque date in concessione a terzi in adempimento di obblighi ittiogenici;

h) curare l'osservanza delle norme di legge sulla pesca per mezzo dei propri servizi di vigilanza, nonchè avvalendosi dell'opera volontaria di pescatori, sia in materia di vigilanza che di ripopolamento;

i) emanare regolamenti relativi all'esercizio della pesca sportiva;

l) valorizzare la pesca quale attrattiva turistica, istituendo in zone idonee opportune riserve consorziali e svolgendo adeguata opera divulgativa in collaborazione con gli organi turistici della Regione;

m) svolgere attività didattico-divulgativa al fine di diffondere la conoscenza dei problemi dell'ittica e della pesca;

n) dare impulso alla pesca sportiva, mediante la creazione di particolari riserve da utilizzare esclusivamente a fini agonistici;

o) allacciare rapporti con altre organizzazioni ittiologiche, alieutiche e sportive, sia nazionali che estere, allo scopo di approfondire la conoscenza sull'ittiologia e sulla pesca;

p) eseguire tutti gli altri compiti ed incarichi che l'amministrazione regionale riterrà di affidargli nell'interesse della ittica e della pesca.

Art. 4.

Costituiscono il Consorzio:

a) tutti i pescatori in regola con le prescritte autorizzazioni, residenti o domiciliati nella Regione che abbiano versato la quota associativa. All'atto dell'iscrizione, il socio viene assegnato di diritto alla sezione del comune di residenza;

b) associazioni, enti e società che abbiano motivo di aderire al Consorzio esclusivamente per scopi agonistici;

c) i pescatori in regola con le prescritte autorizzazioni, non residenti o domiciliati nella Regione. Ad essi è riconosciuta la qualifica di soci aggregati, secondo le modalità che annualmente sono stabilite dal consiglio di amministrazione.

Art. 5.

La quota annua di associazione per tutti gli appartenenti al Consorzio, sia effettivi che aggregati, è stabilita all'inizio di ogni anno dal consiglio di amministrazione, che ne determina anche la percentuale spettante alle sezioni per lo svolgimento della loro attività.

Il versamento della quota associativa viene fatto secondo le modalità fissate dal comitato esecutivo.

Art. 6.

Le entrate ed il patrimonio sociale sono costituiti:

a) dalle quote sociali;

b) da eventuali contributi dello Stato e della Regione;

c) dai contributi di associazioni, enti, società e ditte;

d) da altre eventuali entrate ed attività;

e) dai beni immobili e mobili di proprietà del Consorzio;

f) dai proventi del tesseramento di cui alla legge regionale n. 30 del 23 maggio 1973, concernente l'istituzione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio regionale Valle d'Aosta.

Art. 7.

Sono organi del Consorzio:

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il comitato esecutivo;

il collegio dei revisori dei conti.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione è composto da undici membri così nominati:

sette rappresentanti designati dai pescatori, come indicato dal successivo art. 23 (un rappresentante dei pescatori per ogni comunità montana);

quattro membri designati dalla giunta regionale, in relazione ad una loro precisa competenza tecnica, e rappresentanti i seguenti assessorati:

agricoltura e foreste (servizio forestale);

lavori pubblici (ufficio acque);

turismo, antichità e belle arti (ufficio turismo);

sanità ed assistenza sociale (ufficio veterinario regionale).

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, e possono essere rieletti. Il consiglio di amministrazione deve essere rinnovato entro il mese successivo allo scadere del quadriennio. I membri del consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica.

Possono essere inoltre revocati da coloro che li hanno nominati con mozione di sfiducia presentata dai due terzi i componenti l'assemblea dei pescatori delle singole comunità montane e approvata a maggioranza assoluta dai soci della circoscrizione.

A tal fine, entro trenta giorni dalla presentazione, il consiglio di amministrazione controlla la regolarità della documentazione relativa alla mozione di sfiducia, designa il comitato elettorale presso una delle sezioni della comunità montana e fissa la data per la votazione della mozione stessa.

Verificandosi vacanze tra i componenti del consiglio di amministrazione, qualunque ne sia la causa, si procede alla nomina di nuovi membri. Questi durano in carica sino alla scadenza del quadriennio e possono essere rieletti o riconfermati.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente almeno quattro volte l'anno, per deliberare sulle materie di cui all'articolo seguente. Il presidente può convocare il consiglio quando ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta dall'assessore all'agricoltura e foreste, o da almeno un terzo dei componenti il consiglio stesso o dal collegio dei revisori dei conti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in cui siano indicati gli argomenti da trattare, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il consiglio.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

Art. 10.

Il consiglio di amministrazione, nel massimo rispetto delle proposte formulate dalle assemblee sezionali dei soci di cui al seguente art 20:

a) determina i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento del Consorzio;

b) stabilisce i programmi di attività del Consorzio;

c) predispone ed approva i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'esame della giunta regionale;

d) predispone i regolamenti interni del Consorzio;

e) ratifica le deliberazioni del comitato esecutivo di cui all'art. 14. punto *C*);

f) delibera le norme generali relative all'assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale del Consorzio;

g) coordina l'attività delle sezioni.

Le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione sono sottoposte all'esame di legittimità dell'organo regionale di controllo entro i termini previsti dalla vigente legge regionale in materia.

Art. 11.

Il consiglio elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente ed un segretario.

La presidenza e la vice presidenza sono attribuite ai componenti il consiglio di amministrazione eletti a norma dell'art. 23 della presente legge.

Art. 12.

Il consiglio di amministrazione costituisce nel suo seno il comitato esecutivo del quale fanno parte il presidente, il vice presidente ed un segretario nominato per elezione tra i designati dalla giunta regionale. Il comitato esecutivo è convocato dal presidente.

Art. 13.

Il presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Esso provvede a quanto occorre per il normale funzionamento del Consorzio, salve le prestazioni riservate al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo.

Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce, esercitandone le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Art. 14.

Il comitato esecutivo:

a) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e cura le altre attribuzioni che gli siano delegate dal consiglio stesso;

b) adotta i provvedimenti riguardanti il personale (diversi da quelli di cui all'art. 10, punto *f*);

c) delibera sulla stipulazione dei contratti che non eccedano l'importo di cinquecentomila lire.

Le delibere relative ai contratti devono essere sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione, nella sua prima adunanza;

d) applica tutte le sanzioni interne previste a carico dei pescatori, enti o persone che abbiano violate norme di disciplina e organizzative relative all'esercizio della pesca o comunque dannose per il patrimonio ittico o per l'equilibrio ecologico.

Art. 15.

Compete al segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo redigere e conservare i verbali delle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ed ogni altro documento inerente l'attività e le pertinenze di detti organi.

Art. 16.

Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della gestione del Consorzio è effettuato da un collegio dei revisori dei conti formato da tre membri, di cui uno con funzione di presidente nominato dal consiglio regionale, e due nominati dal consiglio di amministrazione del Consorzio.

Il collegio dura in carica quattro anni ed i membri possono essere riconfermati.

I revisori dei conti possono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Essi possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di contollo, redigendo regolare verbale.

Art. 17.

Indennità e compensi:

al presidente del Consorzio è dovuta un'indennità di carica;

ai membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo ed ai revisori dei conti, è dovuto un gettone di presenza, ad eccezione del presidente, ed il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni.

L'entità degli emolumenti è deliberata dal consiglio di amministrazione, e la relativa deliberazione è sottoposta alla ratifica dell'organo regionale di controllo.

Art. 18.

Per l'attuazione dei punti *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 3, può essere istituito, presso lo stabilimento ittiogenico regionale un centro studi e ricerche, in accordo con l'amministrazione regionale.

Art. 19.

I soci del Consorzio, di cui al punto *a*) dell'art. 4, possono costituirsi in sezioni comunali o intercomunali ove raggiungano il numero di 50, purchè limitrofe.

La documentazione per la costituzione delle sezioni deve essere sottoposta all'esame del consiglio di amministrazione del Consorzio, che ne riscontra la regolarità.

In ciascun comune non può costituirsi più di una sezione, nè è possibile la costituzione di sezioni intercomunali nel caso in cui nel comune esista già una sezione autonoma, salvo la facoltà della sezione comunale di sciogliersi onde costituire la sezione intercomunale, purchè nell'ambito della stessa comunità montana di cui all'art. 23.

Gli organi della sezione sono:

a) assemblea dei soci;

b) il comitato sezionale.

Art. 20.

L'assemblea è costituita da tutti i soci della sezione, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.

L'assemblea:

a) approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo dei fondi sezionali di cui all'art. 5;

b) elegge i componenti del comitato sezionale;

c) determina i criteri e gli indirizzi per conseguire i fini della sezione, nell'ambito dei compiti e delle finalità generali del Consorzio.

L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno. In una delle due riunioni devono necessariamente essere approvati i bilanci consuntivo e preventivo relativi ai fondi sezionali.

Si riunisce in sessione straordinaria su richiesta dei due terzi dei componenti del comitato sezionale, o per la presentazione della mozione di sfiducia verso il comitato sezionale presentata dal 50% più uno dei soci iscritti alla sezione, o su richiesta di un terzo dei soci della sezione per qualsiasi altro argomento.

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente del comitato sezionale mediante invito scritto, spedito ad ogni socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'invito indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, la quale potrà effettuarsi anche un'ora dopo quella fissata per la prima.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione per la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Art. 21.

L'assemblea dei soci elegge con votazione diretta e segreta un comitato sezionale che dura in carica quattro anni ed è composto da un numero di membri rapportato al numero dei soci secondo la seguente proporzione:

	Numero dei membri
sino a 200 soci	5
da 201 soci a 500	7
da 501 soci a 900	9
oltre 901 soci	11

Per l'elevazione dei membri dei comitati sezionali viene costituito tra i soci un comitato elettorale, che determina le modalità della votazione ed ogni altra norma necessaria a tal fine.

L'elezione avviene su presentazione di una o più liste, in ciascuna delle quali il numero dei candidati non può essere superiore al numero dei candidati da eleggere.

Le liste devono essere depositate presso il comitato elettorale almeno dieci giorni prima del giorno delle elezioni. Le liste presentate sono considerate definitive.

Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a tre.

Le preferenze devono essere assegnate solo a candidati di una stessa lista.

Nel caso di presentazione di più liste, risultano eletti con proporzionale diretta i candidati di ciascuna lista che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di numero di preferenze viene eletto il candidato più anziano di età.

Le vacanze che vengano a verificarsi per qualsiasi causa nel corso del mandato vengono reintegrate con gli aventi diritto della stessa lista per il restante periodo del quadriennio, salvo nel caso di presentazione di una lista unica.

La decadenza del comitato di sezione a seguito del voto di sfiducia dà luogo al rinnovo dello stesso con nuove elezioni solo per il restante periodo del quadriennio.

Le sezioni di nuova costituzione eleggono il comitato di sezione solo per il restante periodo del quadriennio in cui restano in carica gli altri comitati di sezione.

I membri del comitato che senza giustificato motivo non intervengono a tre adunanze consecutive sono dichiarati decaduti e devono essere sostituiti.

Art. 22.

Compete al comitato sezionale:

l'amministrazione dei fondi sezionali di cui all'art. 5;

lo studio dei problemi locali inerenti la pesca;

la formulazione di proposte da presentare al consiglio di amministrazione del Consorzio tramite i propri rappresentanti;

lo svolgimento dell'attività loro demandata dal Consorzio stesso sulle acque e sul territorio di loro competenza, secondo le norme che saranno stabilite con apposito regolamento;

promuovere ed attuare ogni altra iniziativa per la valorizzazione dello sport della pesca e del patrimonio ittico, che, nell'ambito delle proprie competenze, non contrasti con i compiti e le finalità generali del Consorzio.

Art. 23.

Alla nomina dei sette rappresentanti dei pescatori del consiglio di amministrazione del Consorzio si procede mediante elezione diretta da parte dei soci di cui all'art. 4, lettera *a*), suddividendo il territorio della Regione in sette circoscrizioni corrispondenti alla delimitazione delle comunità montane.

Le elezioni dei rappresentanti dei pescatori nel consiglio di amministrazione si svolgono ogni quattro anni, contemporaneamente all'elezione dei comitati di sezione.

Ogni circoscrizione di comunità montana è tenuta a comunicare al consiglio di amministrazione del Consorzio, al meno trenta giorni prima dell'elezione, la sezione compresa nel proprio territorio presso la quale si costituisce il comitato elettorale competente per l'elezione dei rappresentanti.

I rappresentanti di ciascuna circoscrizione di comunità montana devono riunire almeno due volte l'anno i comitati di sezione compresi nel loro territorio, per riferire sul loro operato e sull'attività del Consorzio, pena la decadenza dallo incarico.

Per la sostituzione si segue la procedura dettata in materia dall'art. 24.

Art. 24.

L'elezione diretta dei sette rappresentanti dei pescatori del consiglio di amministrazione avviene nell'ambito di ciascuna circoscrizione di comunità montana su presentazione di una o più liste, firmate da un solo candidato.

Le liste devono essere depositate almeno trenta giorni prima dell'elezione presso il consiglio di amministrazione del Consorzio. Le liste presentate sono definitive.

Nel caso di presentazione di più liste, risulta eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Non sono eleggibili i soci che, nel biennio precedente le elezioni, abbiano commesso una violazione delle vigenti legge sulla pesca punita da una sanzione amministrativa; essi decadono dal loro mandato elettivo qualora la violazione seguita da sanzione amministrativa avvenga in un qualunque momento del periodo di detto mandato. Lo stesso dicasi per le infrazioni alle leggi sulla pesca aventi rilevanza penale, che ove seguite da condanna sia pure coi benefici di legge, determina la radiazione del responsabile dall'elenco dei soci e la perdita di qualunque incarico per un periodo di tempo almeno pari a quello stabilito nella sentenza di condanna.

La sostituzione dei consiglieri decaduti in conseguenza di dette sanzioni o condanne o per altri motivi avviene mediante nuove elezioni da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza.

Art. 25.

Il consiglio di amministrazione del Consorzio può essere sciolto per gravi motivi, con decreto motivato del presidente della giunta regionale, sentita la giunta, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste.

Art. 26.

A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, ad eccezione delle norme dell'art. 2, concernente l'istituzione del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, le disposizioni della legge regionale 10 maggio 1952, n. 2.

Art. 27.

Norma transitoria

Il consiglio di amministrazione del Consorzio regionale, in carica per effetto della legge 10 maggio 1952, n. 2, deve provvedere entro i sei mesi successivi dall'entrata in vigore della presente legge a:

a) verificare la costituzione delle sezioni che si costituiscono a norma della presente legge. Le sezioni fino alla data delle elezioni del comitato sezionale sono rette da un comitato provvisorio;

b) indire le elezioni, nessuna esclusa, previste dalla presente legge.

Art. 28.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1976

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1976, n. **35.**

Proroga della durata in carica della commissione regionale per l'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 20 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata in carica dell'attuale commissione regionale per l'artigianato, prevista dalla legge regionale 10 maggio 1957, n. 2, è prorogata fino alla stessa data prevista per le attuali commissioni provinciali per l'artigianato.

Le operazioni inerenti la revisione dell'albo delle imprese artigiane già attuate, nonchè le variazioni successive, sono considerate valide agli effetti della compilazione degli elenchi dei titolari di imprese artigiane aventi diritto a partecipare alle elezioni.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 agosto 1976

ANDRIONE

(11440)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100762950)